

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3358

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLLICE, ARTIOLI, BASSANINI,
SANGALLI, CAFIERO, COLUCCI**

Presentata il 19 dicembre 1985

Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 agosto 1980, n. 466, da tempo ormai provvede a doverose elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Essa costituisce uno strumento utile per dimostrare concretamente la solidarietà sociale nei confronti dei soggetti più duramente colpiti proprio a causa e in conseguenza della loro particolare esposizione alle aggressioni del terrorismo e della delinquenza. Questa solidarietà viene manifestata sia direttamente alle vittime sia ai loro superstiti. Giustamente l'articolo 6 elenca tra i destinatari della particolare elargizione *una tantum* di 100 milioni i parenti stretti della vittima deceduta, tra cui i genitori.

L'articolo 12 invece, nell'elencare i parenti che hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482 del 1968, non ripete la categoria dei genitori; si tratta sicuramente di una incompletezza della legge che non si può che supporre dovuta a materiale dimenticanza del legislatore, non potendosi trovare alcuna *ratio* in alcun modo fondata per una tale omissione.

La presente proposta di legge vuole ovviare ad una tale mancanza per risolvere in tale modo pochi, ma particolarmente gravi, casi di genitori di vittime di cui agli articoli 3, 4, 5, della legge che si trovano senza lavoro in condizioni di particolare bisogno.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 446, è sostituito dal seguente:

« Il coniuge superstite, i figli ed i genitori dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° gennaio 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi ».